



COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 - 10129 TORINO - Tel. 011/53.77.56 - Fax 011/53.32.85

e-mail: segreteria@collegiogeometri.to.it - collegio.torino@geopec.it - www.collegiogeometri.to.it

Circ. 41/24
Prot. n. 1867/24

Torino, 20 marzo 2024

Oggetto: Formazione Professionale Continua

1) Triennio 2021-2023 - Provvedimenti disciplinari

Il 31 dicembre 2023 si è concluso il terzo triennio per il conseguimento dei prescritti 60 CFP a norma del Regolamento sulla Formazione Professionale Continua che prevede che **tutti gli iscritti all'Albo - a prescindere dalla loro data anagrafica - devono conseguire un minimo di 60 crediti formativi nel triennio di cui almeno 6 obbligatori in materia di ordinamento e deontologia professionale.**

I 6 crediti obbligatori in materia di Deontologia sono stati introdotti con il Regolamento di maggio 2021 (e per questo motivo sono solo 4 per il triennio 2021-2023).

Cosa si intende per deontologia? è l'unione di disposizioni etiche e sociali da seguire per esercitare una determinata occupazione. Riguarda pertanto il comportamento che si è tenuti ad adottare nei confronti della società e delle persone con cui ci si rapporta.

I Crediti formativi rappresentano infatti una testimonianza del costante aggiornamento di un soggetto nel suo settore lavorativo. Sono perciò garanti di uno standard qualitativo elevato riguardante un determinato servizio.

La violazione del suddetto obbligo costituisce illecito disciplinare ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012.

Nel mese di marzo il Collegio deve comunicare al Consiglio di Disciplina i nominativi dei Geometri inadempienti all'obbligo formativo del Triennio 2021-2023.

Le sanzioni che potranno essere comminate in caso di mancato rispetto dell'obbligo formativo sono quelle previste dal R.D. 11/02/29 n. 274 art. 11 ovvero:

- Avvertimento
- Censura
- Sospensione
- Cancellazione

In base alla normativa vigente il provvedimento applicato sarà pubblicato nell'anagrafica dell'Isritto e visibile in modo permanente sul sito internet del Collegio.

Pertanto, per evitare futuri procedimenti disciplinari si consiglia di verificare l'esatta attribuzione dei CFP sul portale dedicato (SINF: <http://formazione.cng.it/>).⁽¹⁾

Nel caso di incongruenze invitiamo a comunicarlo all'indirizzo mail fondazione@collegiogeometri.to.it

Successivamente ogni eventuale giustificazione per il mancato raggiungimento dei crediti formativi prescritti dal Regolamento, compresa l'avvenuta frequenza a corsi non registrati sul SINF o eventuali deroghe, potrà essere presentata esclusivamente al Consiglio di Disciplina.



COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 - 10129 TORINO - Tel. 011/53.77.56 - Fax 011/53.32.85

e-mail: segreteria@collegiogeometri.to.it - collegio.torino@geopec.it - www.collegiogeometri.to.it

IMPORTANTE: L'articolo 11 del Regolamento prevede che Il Consiglio del Collegio - su domanda dell'interessato (allegato A) - possa esonerare parzialmente o totalmente l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei seguenti casi:

- a) Gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- b) Grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza;
- c) Interruzione per un periodo non inferiore a 6 mesi dell'attività professionale;
- d) Cause di forza maggiore (documentando causa e durata dell'impedimento)

In aggiunta alle motivazioni indicate dal Regolamento il Collegio ha deliberato altri casi per cui è possibile chiedere l'ESONERO, e precisamente:

- ASSOLVIMENTO dell'obbligo formativo presso ALTRO Ordine/Collegio (allegato B)
- NON ESERCIZIO della Professione in seguito alla cancellazione dalla Cassa di Previdenza (allegato C)

2) Formazione Professionale Continua SINF - Precisazioni

- Si ricorda che ci sono alcune tipologie di crediti per i quali è previsto un **limite triennale** (da qui la differenza tra CREDITI VALIDI e CREDITI VALIDI ACQUISITI):

- CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1 cfp/ora	nessun limite
- ESAME NEI CORSI	3 cfp	nessun limite
- CORSI o ESAMI UNIVERSITARI	8 cfp x 1 CFU	nessun limite
- CORSI DI FORMAZIONE POST SECONDARI	30 cfp	nessun limite
- SEMINARI, CONVEGNI e GIORNATE DI STUDIO	1 cfp/ora	20 cfp
- VISITE TECNICHE, ORIENTAMENTO SCOLASTICO	1 cfp/2 ore	12 cfp
- COMMISSIONI ESAME DI STATO	6 cfp	12 cfp
- RELAZIONI o DOCENZE	3 cfp	18 cfp
- PUBBLICAZIONI, ARTICOLI SCIENTIFICI o TECNICI	6 cfp	18 cfp
- AFFIDATARIO TIROCINIO	10 cfp a Praticante	30 cfp
- ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	1 cfp/giorno	24 cfp
- INTERVENTI TECNICO/OPERATIVI in SITUAZIONI D'EMERGENZA	5 cfp/giorno	20 cfp

- Il conteggio dell'eccedenza - pari al 50% con un massimo di 20 - dei CFP maturati nel triennio precedente viene effettuato in automatico dal CNG entro il primo semestre del primo anno del triennio successivo.
- Per visualizzare i trienni passati sul Sinf è sufficiente cliccare sul simbolo  e scegliere il triennio desiderato nel menu a tendina e poi cliccare su Cerca.

Benvenuto

Cordiali saluti.

Il Presidente
(Geom. Luisa Roccia)

Allegati

- Richiesta Esonero previsto dal Regolamento Nazionale (allegato A)
- Richiesta di Esonero per ASSOLVIMENTO c/o ALTRO ORDINE (allegato B)
- Richiesta di Esonero per NON ESERCIZIO della Professione (allegato C)
- Regolamento per la Formazione Professionale Continua in vigore dal 31/5/2021

(1) Per entrare nell'area riservata del SINF vengono richiesti USERNAME e PASSWORD (al primo accesso entrambi corrispondono al CODICE FISCALE MAIUSCOLO, qualora non siano mai stati modificati). È possibile in alternativa eseguire la procedura di recupero password: la nuova password verrà inviata tramite mail (quella presente nell'ANAGRAFE NAZIONALE) e l'Username rimane il CODICE FISCALE MAIUSCOLO.





Collegio Geometri Torino

RICHIESTA DI ESONERO DALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Modulo da trasmettere a segreteria@collegiogeometri.to.it

Il/la Sottoscritto/a

Codice fiscale

Nato a

il

Iscritto al Collegio Geometri di Torino al numero

PRESENTA DOMANDA

Al fine di essere ESONERATO dalla Formazione professionale Continua per l'anno

Di essere in possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 11 "ESONERI" del Regolamento per la Formazione Professionale Continua (in vigore dal 31/5/2021):

- a) Gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- b) Grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza;
- c) Interruzione per un periodo non inferiore a 6 mesi dell'attività professionale;
- d) Cause di forza maggiore (documentando causa e durata dell'impedimento)

Si allega la documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per la deroga richiesta:

1. _____
2. _____
3. _____

Data, li _____

Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

Le richieste di esonero dal conseguimento dei crediti formativi devono essere presentate annualmente

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art 13 del regolamento europeo 679/2016 e consenso, presta il suo consenso per il trattamento e la diffusione dei dati personali (in alcuni casi anche di natura sensibile) per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa

- Do il consenso Nego il consenso

Firma leggibile del dichiarante



Collegio Geometri Torino

DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO OBBLIGO FORMATIVO c/o ALTRO ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE

(Art. 2 L. 4 gennaio 1968, n.15 modificato dall'art.3, comma 10, Legge 15.05.1997, n.127 dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403 e successive modifiche e integrazioni)

Modulo da trasmettere a segreteria@collegiogeometri.to.it

Il/la Sottoscritto/a

Codice fiscale

Nato a

il

Iscritto al Collegio Geometri di Torino al numero

CONSAPEVOLE CHE CHIUNQUE RILASCI A DICHIARAZIONI MENDACI È PUNITO AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 46 D.P.R. N. 445/2000

AL FINE DI ESSERE ESONERATO DALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA PER IL TRIENNIO

DICHIARA

DI AVER ASSOLTO L'OBBLIGO FORMATIVO PROFESSIONALE c/o ORDINE/COLLEGIO dei/degli

DELLA PROVINCIA DI

IN ALLEGATO DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE QUANTO DICHIARATO

(Data)

Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile) *

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art 13 del regolamento europeo 679/2016 e consenso, presta il suo consenso per il trattamento e la diffusione dei dati personali (in alcuni casi anche di natura sensibile) per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa

Do il consenso Nego il consenso

Firma leggibile del dichiarante

* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato



AUTODICHIARAZIONE

(Art. 2 L. 4 gennaio 1968, n.15 modificato dall'art.3, comma 10, Legge 15.05.1997, n.127 dal D.P.R. 20.10.1998, n.403 e successive modifiche e integrazioni)

Modulo da trasmettere a segreteria@collegiogeometri.to.it

Il/la Sottoscritto/a

Codice fiscale

Nato a

il

Iscritto al Collegio Geometri di Torino al numero

Cancellato dalla Cassa di Previdenza in data

CONSAPEVOLE CHE CHIUNQUE RILASCI A DICHIARAZIONI MENDACI È PUNITO AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 46 D.P.R. N. 445/2000

AL FINE DI ESSERE ESONERATO DALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA PER L'ANNO

D I C H I A R A

DI NON ESERCITARE LA LIBERA PROFESSIONE

(Data)

Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile) *

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art 13 del regolamento europeo 679/2016 e consenso, presta il suo consenso per il trattamento e la diffusione dei dati personali (in alcuni casi anche di natura sensibile) per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa

Do il consenso Nego il consenso

Firma leggibile del dichiarante

* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato

Anno CXLII - Numero 10

Roma, 31 maggio 2021

Pubblicato il 31 maggio 2021



BOLLETTINO
UFFICIALE
del **Ministero**
della **Giustizia**

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

Regolamento per la formazione professionale continua ai sensi dell'articolo 7, comma 3, d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

Considerato che:

1. Al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, chi esercita la libera professione di Geometra ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze professionali (ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 7, comma 1, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137);

2. La direttiva Europea n. 2005/36/CE, recepita con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, individua nella formazione e istruzione permanente lo strumento per mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci (vedi considerando 39 e articolo 22);

3. Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (G.U. n. 39 del 15.2.2013), in particolare artt. 1 e 2, riconosce nell'apprendimento permanente il mezzo per migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale ed occupazionale

4. La formazione continua assicura ai professionisti, di ogni età e posizione occupazionale, le condizioni necessarie per evitare rischi di esclusione sociale e professionale;

Visto il Regolamento per la formazione professionale continua approvato con delibera consiliare del 20 dicembre 2017 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 1 del 15 gennaio 2018;

Vista la delibera consiliare del 10 marzo 2021 con cui è stato approvato lo schema di un nuovo Regolamento per la formazione professionale continua;

Visto il parere favorevole del Ministro della Giustizia, espresso in data 6 maggio 2021 (prot.15681.U), ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

Adotta il seguente regolamento

Art. 1

Formazione professionale continua

1. In ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte del Geometra.

2. Chi esercita la libera Professione di Geometra ha l'obbligo di curare l'aggiornamento professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate ai sensi del presente regolamento nell'interesse della committenza, della Categoria e della collettività.

3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare, a norma dell'articolo 3, comma 5, lettera b, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 2

Attività formativa

1. Gli eventi formativi si caratterizzano per l'acquisizione di nuove conoscenze e saperi tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali.

Le attività di aggiornamento sono prevalentemente dirette all'adeguamento e all'approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale, oltreché all'attenta analisi delle norme dell'ordinamento e della deontologia professionale.

2. Costituiscono eventi formativi, in quanto attinenti all'oggetto della professione di Geometra, le seguenti attività:

- a) corsi di formazione e aggiornamento aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale;
 - b) corsi di specializzazione tecnico-professionale, obbligatori o facoltativi, erogati da enti ed organismi di diritto pubblico all'uopo istituzionalmente preposti;
 - c) corsi o esami universitari (di laurea, di specializzazione, di perfezionamento, master);
 - d) seminari e giornate di studio;
 - e) visite tecniche e viaggi di studio;
 - f) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della Professione;
 - g) relazioni o docenze in eventi formativi e(o) attività di didattica;
 - h) pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico-professionali in riviste a diffusione almeno provinciale;
 - i) stages previsti nell'alternanza scuola lavoro, ovvero percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ai sensi dell'articolo 1, comma 785, Legge n.145 del 30/12/2018) mediante convenzione tra Istituti Tecnici settore Tecnologico indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio e Collegi Territoriali;
 - j) frequenza a corsi di alta formazione post secondaria compresa Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
 - k) ruolo di professionista affidatario, per almeno sei mesi, ai fini del tirocinio professionale;
 - l) attività di orientamento scolastico (Laboratori, Georientamoci e attività similari);
 - m) interventi tecnico/operativi, nell'ambito dell'attività professionale, volti a fronteggiare situazioni emergenziali;
3. E' altresì ammessa, secondo le modalità ed alle condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale, la formazione a distanza per gli

eventi di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), o mediante partecipazione a congressi e convegni nazionali o internazionali, regionali o interregionali.

4. Il Consiglio Nazionale predispone il Sistema Informativo Nazionale sulla Formazione Continua (SINF) al fine di garantire uniformità e massima trasparenza nelle procedure di riconoscimento dei crediti formativi, nonché la più ampia pubblicità a livello nazionale di medesimi eventi di aggiornamento professionale.

Art. 3

Obbligo formativo

1. Per esercitare la professione di Geometra è obbligatorio curare continuamente e costantemente l'aggiornamento delle proprie competenze professionali, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo.

2. Il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione ha durata triennale.

3. Il Geometra deve conseguire, nell'arco del triennio formativo, almeno 60 CFP, di cui n. 6 crediti formativi professionali in materia di ordinamento e deontologia professionale.

4. Qualora il Geometra, nel triennio di formazione, abbia conseguito un numero di CFP superiore al minimo previsto, l'eccedenza sarà attribuita nel triennio successivo nella misura del 50% e per un massimo di 20 CFP.

Art. 4

Credito formativo professionale

1. L'unità di misura del carico di studio e dell'impegno necessario per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua è il "credito formativo professionale" (CFP).

2. Il CFP è correlato alla tipologia di evento formativo ed alla durata dello stesso, in conformità a quanto stabilito dal successivo articolo 5.

Art. 5

Valutazione degli eventi formativi

1. La valutazione degli eventi formativi elencati all'articolo 2, comma 2, è effettuata secondo i criteri di seguito riportati:

Valutazione degli eventi formativi

	Evento Formativo	CFP	Limiti max triennali (CFP)
1	Corsi di formazione e aggiornamento (articolo 2, comma 2, lett a) e b)	1 CFP ogni ora	nessuno
2	Esame nei corsi di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b)	3 CFP	nessuno
3	Corsi o esami universitari (articolo 2, comma 2, lett. c)	8 CFP ogni 1 CFU	nessuno

4	Corsi di formazione post-secondari (articolo 2, comma 2, lett. j)	30 CFP	nessuno
5	Seminari e giornate di studio (articolo 2, comma 2, lett. d) (max 6 CFP per evento)	1 CFP ogni ora	20 CFP
6	Visite tecniche, viaggi di studio e attività di orientamento scolastico (articolo 2, comma 2, lett. e) e l) (max 3 CFP per evento)	1 CFP ogni due ore	12 CFP
7	Commissioni per gli esami di Stato (articolo 2, comma 2, lett. f)	6 CFP	12 CFP
8	Relazioni o docenze (articolo 2, comma 2, lett. g)	Fino a 3 CFP	18 CFP
9	Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali (articolo 2, comma 2, lett. h)	Fino a 6 CFP	18 CFP
10	Attività affidatario per tirocinio professionale (articolo 2, comma 2, lett. k)	10 CFP Ogni Prat. (minimo sei mesi)	30 CFP
11	Adesione a stage previsti nell'alternanza scuola lavoro e oggetto di apposita convenzione (art. 2, comma 2, lett. i)	1 CFP al giorno o frazione	24 CFP
12	Interventi tecnico/operativi, volti a fronteggiare situazioni emergenziali (art. 2, comma 2, lett. m)	5 CFP al giorno o frazione	20 CFP

2. Ai fini dell'attribuzione dei CFP per le attività formative indicate all'articolo 2, comma 2, lettere a) e d), il Geometra deve obbligatoriamente assicurare una presenza minima dell'80% ad ogni singolo evento. In caso di formazione a distanza la presenza minima è invece fissata al 100%.

3. Nei corsi previsti da normative specifiche (rientranti tra gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b), l'attribuzione dei CFP è subordinata al superamento della prova finale ove prevista.

4. Il conseguimento dei CFP si realizza nell'anno solare in cui si è svolto e concluso l'evento formativo.

Art. 6

Commissione nazionale formazione professionale continua

1. La Commissione nazionale sulla formazione continua è nominata dal Consiglio Nazionale ed è composta da sette membri, tra cui il Presidente del Consiglio Nazionale (o suo delegato) che la presiede.

2. La Commissione resta in carica per la medesima durata del Consiglio Nazionale e esercita le proprie funzioni fino alla nomina della nuova Commissione.

3. La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) supportare il Consiglio Nazionale nelle attività di promozione, monitoraggio e coordinamento generale;
- b) esaminare e istruire le richieste di autorizzazione da parte delle associazioni professionali e soggetti terzi;
- c) svolgere, su mandato del Consiglio Nazionale, attività di vigilanza e di ispezione sugli eventi formativi;

4. I componenti la Commissione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive decadono automaticamente dalla carica.

Art. 7

Autorizzazione ad associazioni di iscritti e soggetti terzi

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 i corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale.

2. La domanda di autorizzazione va prodotta direttamente sul SINF, allegandovi: lo statuto, la visura camerale, se prevista, una circostanziata relazione sull'attività formativa svolta, ed almeno un corso di formazione che presenti i requisiti di cui al successivo comma 5.

3. Il Consiglio Nazionale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata dalla Commissione nazionale formazione professionale continua, esprime motivata proposta di delibera e la trasmette al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

4. Acquisito il parere vincolante del Ministero vigilante, il Consiglio Nazionale adotta la conseguente delibera, di autorizzazione o diniego, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

5. I corsi di formazione devono essere proposti sul SINF e, per ciascuno di essi, vanno indicati:

- a) titolo;
- b) esauriente descrizione dei contenuti, con specifico riferimento agli obiettivi che si intendono raggiungere in merito alla conoscenza, qualità e abilità;
- c) materiale didattico previsto;
- d) durata;
- e) modalità di svolgimento;
- f) qualifica e curriculum dei docenti;
- g) numero massimo dei discenti ammessi;
- h) eventuali oneri a carico dei partecipanti;
- i) modalità di verifica della rilevazione dei presenti;
- j) specifiche per l'eventuale erogazione nella modalità di cui all'articolo 2, comma 3
- k) altre informazioni ritenute utili.

6. L'autorizzazione allo svolgimento di un singolo corso ha validità triennale e può essere revocata in ogni momento dal Consiglio Nazionale qualora lo stesso evento dovesse risultare in contrasto con:

- i) il piano dell'offerta formativa di cui al successivo articolo 8;
- ii) il presente regolamento.

Art. 8

Piano nazionale dell'offerta formativa

In attuazione all'articolo 7, comma 3, lettera b, del d.P.R. n. 137/12, i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di formazione ed aggiornamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a, sono fissati dal presente regolamento come segue.

1. Il corso deve essere strutturato in forma modulare ed ogni modulo deve contenere un'unità compiuta, con l'indicazione del tempo minimo di trattazione.

2. I docenti devono possedere comprovata esperienza nella materia oggetto del corso e (o) della specifica lezione.

3. Per ogni singolo corso deve essere:

- definito l'obiettivo;
- specificata la modalità di erogazione (in aula, a distanza, a distanza qualificata o mista);
- indicato il numero massimo dei discenti, specificando altresì la modalità di verifica e rilevazione dei partecipanti, nonché la percentuale di assenza non superiore al 20% della durata del corso (fatte salve comunque prescrizioni maggiormente restrittive);
- allegato il curriculum vitae dei docenti;
- riportato l'eventuale materiale didattico;
- esplicitato il numero e le modalità delle esercitazioni previste, le quali devono in ogni caso coprire almeno il 20% del tempo totale del corso;
- illustrata la tipologia dell'esame o test finale, ove previsto;
- prescritta una valutazione complessiva del corso attraverso l'apposita scheda disponibile sul SINF.

Art. 9

Compiti e attribuzioni del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale promuove e coordina l'attività di formazione continua e ne controlla lo svolgimento ai fini del miglioramento e del perfezionamento delle competenze professionali, assicurando uniformità di riconoscimento dei crediti formativi sul territorio nazionale. In particolare, il Consiglio Nazionale:

- a) nomina la Commissione formazione professionale continua di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
- b) predispone il SINF, di cui all'articolo 2, comma 4, del presente regolamento;
- c) autorizza soggetti terzi all'organizzazione di corsi di formazione, a norma dell'articolo 7, comma 2, del d.P.R. n. 137 del 2012;
- d) può stipulare convenzioni con le università al fine di stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- e) può emanare linee guida e circolari interpretative per l'applicazione del presente regolamento, al fine di assicurare l'effettività e l'uniformità della formazione continua sul territorio nazionale;
- f) svolge attività di vigilanza e ispezione sugli eventi formativi organizzati da associazioni di iscritti e soggetti terzi.

Art. 10

Compiti e attribuzioni dei Collegi territoriali

1. I Collegi territoriali, per mezzo anche di apposite Commissioni all'uopo costituite, sovrintendono e coordinano nella propria circoscrizione l'attività di formazione continua, vigilando sull'assolvimento dell'obbligo da parte dei propri iscritti.

In particolare, i Collegi territoriali:

- a) organizzano per i propri iscritti, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, le attività formative di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), d) ed e);
- b) attribuiscono ai propri iscritti i CFP sul SINF;
- c) verificano mediante il SINF il conseguimento nel triennio formativo del numero minimo (60) dei CFP richiesti, segnalando l'irregolarità al Consiglio di disciplina;
- d) deliberano sulle domande di esonero di cui al successivo articolo 11;
- e) certificano, su richiesta, l'assolvimento dell'obbligo formativo da parte dei propri iscritti;
- f) svolgono attività di vigilanza e ispezione sugli eventi formativi organizzati da associazioni di iscritti e soggetti terzi.

Art. 11

Esoneri

1. Su domanda dell'interessato, sono esonerati dall'obbligo formativo gli esercenti la Professione che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:

- a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- b) grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analogo rilevanza;
- c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale;
- d) cause di forza maggiore.

2. L'iscritto documenta al Collegio di appartenenza la causa e la durata dell'impedimento.

3. L'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei CFP da acquisire nel corso del triennio, in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.